



PROCURA DELLA REPUBBLICA

PRESSO IL TRIBUNALE DI AVELLINO

Prot. nr. 2981/U/2015

Avellino, 20 luglio 2015

OGGETTO: Riscontro nota 24 giugno 2015.

Al Sig. Presidente
Camera Penale Irpina
- Avellino -

e p.c.
Al Sig. Presidente
Consiglio Ordine degli Avvocati
- Avellino -

Al Sig. Dirigente Amministrativo
d.ssa F. Del Grosso

Al Sig. Funzionario Giudiziario
d.ssa Ferraro

- s e d e -

Egr. Presidente,

riscontro la Sua nota del 24 giugno u.s. e ritengo opportuno premettere di non condividere i toni utilizzati nella pur legittima segnalazione di un disservizio.

Il ricorso ad espressioni del tenore "*l'evidente sintomo di grave lesione al diritto di difesa*", il "*macroscopico errore del Dirigente*" -che, peraltro, si era limitata non già a negare il rilascio delle copie degli atti richiesti, bensì solo ad evidenziare la necessità di sottoporre la richiesta alla valutazione del Sostituto- non credo vada nella direzione della comune collaborazione per il superamento delle criticità che reciprocamente incontriamo, ciascuno nell'ambito delle rispettive competenze, nell'attività quotidiana.

Le segnalo che la d.ssa Ferraro, pur se da poco insediata presso questo Ufficio, ha immediatamente acquisito la fiducia mia e dell'intera Procura della Repubblica, dando un'impronta di evidente professionalità e di efficiente organizzazione ad un settore da tempo in difficoltà operativa.

Passando al merito, ho provveduto ad affrontare la questione con i colleghi, nonché con il Dirigente Amministrativo e la d.ssa Ferraro, giungendo alla conclusione che la



*Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Avellino*

richiesta di copie di atti avanzata dal difensore della p.o. -individuata nella citazione a giudizio con udienza fissata e già notificata alle parti- verrà accolta direttamente dall'Ufficio dibattimento".

Il preventivo "visto" del Sostituto sarà, viceversa, necessario nei casi in cui la p.o. non risulti individuata nella citazione a giudizio ed occorrerà, quindi, una preventiva valutazione da parte del Sostituto titolare del fascicolo.

Le segnali, infine, che al fine di evitare nel futuro possibili disguidi, le richieste di copie di atti depositate presso l'Ufficio dibattimento, dovranno essere presentate personalmente dal difensore ritualmente nominato o da un suo rappresentante munito di specifica delega rilasciata per la data della richiesta e per lo specifico fascicolo processuale.

Distinti saluti.

Il Procuratore della Repubblica
Rosario Cantamano

CAMERA PENALE IRPINA

AVELLINO



Aderente all'Unione delle Camere Penali Italiane

Ill.mo Procuratore della Repubblica
presso il Tribunale di Avellino
Dott. Rosario Cantelmo

e p.c.

Consiglio dell'Ordine degli Avvocati
di Avellino

Ill.mo Procuratore della Repubblica,

la presente al fine di sottoporre alla Sua attenzione quanto verificatosi, in data 15.6.2015, presso la locale Procura della Repubblica, e segnatamente presso la segreteria ove sono ubicati i fascicoli delle indagini preliminari relativi ai procedimenti penali pendenti, con prima udienza già fissata (e relativo decreto di citazione a giudizio già notificato alle parti), innanzi al G.d. P. di Avellino, come segnalato alla Camera Penale Irpina, personalmente allo scrivente Presidente p.t., dall'Avv. Stefano Vozella del Foro di Avellino.

Quest'ultimo, alla predetta data, si recava presso il predetto ufficio al fine di depositare nomina a difensore di fiducia di persona offesa (querelante) e di procedere alla visione del fascicolo delle indagini preliminari ed eventualmente avanzare istanza di copia degli atti.

Senonché, alla richiesta del citato Avvocato, l'addetta alla segreteria rispondeva che, sebbene potesse regolarmente darsi luogo al deposito della nomina a difensore di fiducia di P.O., non potesse aversi accesso al fascicolo delle indagini preliminari, con conseguente eventuale estrazione di copie degli atti, se non prima costituito parte civile nel relativo procedimento penale, in quanto la Dirigente dell'ufficio, da poco nominata e giunta in servizio in Avellino, la Dott.ssa Ferrara Angela, aveva dato disposizioni in tal senso.

CAMERA PENALE IRPINA

AVELLINO



Aderente all'Unione delle Camere Penali Italiane

Difatti, intervenuta sul posto la predetta Dirigente, all'uopo sollecitata dall'addetta alla segreteria su richiesta dell'Avv. Vozella, quest'ultima ribadiva che il difensore della persona offesa potesse accedere al fascicolo delle indagini preliminari riguardante procedimento penale già pendente innanzi al G.d.P., con udienza di comparizione già fissata, per visionarlo ovvero per estrarre copia degli atti ivi contenuti, solo se (in alternativa):

- già costituito parte civile, a questo punto, ovviamente, attraverso l'onerosa procedura della costituzione cd. "fuori udienza";
- a ciò autorizzato dal PM titolare delle indagini preliminari a seguito di presentazione di specifica istanza.

L'Avv. Vozella, ricevuta conferma di quanto poco prima riferitogli a sostegno del diniego all'accesso al fascicolo delle indagini preliminari, immediatamente informava dell'accaduto il sottoscritto che, nella tarda mattinata del 15.6.2015, si recava presso l'ufficio della Dott.ssa Angela Ferrara che, ancora una volta, ribadiva quanto sopra riportato.

Così compendiato l'episodio, non vi è dubbio che quanto accaduto rappresenti evidente sintomo di grave lesione del diritto di difesa della persona offesa del reato che, al contrario di quanto erratamente sostenuto dalla Dott.ssa Ferrara, ha certamente il diritto processuale di accedere al fascicolo delle indagini preliminari attraverso il proprio designato difensore, senza necessità alcuna né di previamente costituirsi parte civile né di essere, allo scopo, autorizzato dal PM titolare.

Ed invero, a riprova dell'avvenuta lesione del diritto di difesa della persona offesa, che si auspica, con la presente, mai più si verifichi, nell'interesse dell'intera classe forense, intervengono le seguenti considerazioni:

- non vi è dubbio che, un volta terminate le indagini e disposto il rinvio a giudizio dell'imputato (con udienza di comparizione, peraltro, già fissata), la P.O. – non ancora costituita parte civile – ben possa prendere visione del fascicolo delle indagini preliminari, anche al fine di estrarre copia degli stessi; a tal fine, evidenziando come, in alcuni casi (si pensi al deposito della CT del PM) alla P.O. è consentito accesso al fascicolo del PM, sia

CAMERA PENALE IRPINA

AVELLINO



Aderente all'Unione delle Camere Penali Italiane

pur parzialmente, già nel corso delle indagini preliminari, così come, si rammenta, per alcune ipotesi di reato, è prevista la notifica del 415-bis anche alla P.O.:

- non vi è dubbio che, per far ciò, non si necessiti di alcuna autorizzazione particolare da parte del PM titolare delle indagini preliminari;
- la P.O., anche al fine di valutare l'opportunità di costituirsi parte civile, ha necessità di prendere visione del fascicolo del PM;
- la P.O. - alla quale, peraltro, recente giurisprudenza di legittimità riconosce il diritto di depositare propria lista testimoniale, prima ancora di costituirsi parte civile -, anche al fine di valutare l'opportunità di articolare la predetta richiesta di prove, ha necessità di prendere visione del fascicolo del PM;
- obbligare la P.O. a costituirsi parte civile per prendere visione del fascicolo delle indagini limiterebbe la P.O. nella scelta se seguire la "strada" dell'azione civile, inibita a seguito di costituzione di parte civile nel processo penale, stante la normativa codicistica circa l'improcedibilità dell'azione giudiziaria innanzi al giudice civile nell'ipotesi in cui, per quello stesso fatto, si sia dato luogo alla costituzione di parte civile nel processo penale.

Ne deriva che, come visto, richiedere alla persona offesa del reato di costituirsi parte civile onde esclusivamente prendere visione degli atti del fascicolo del PM, ovvero estrarre copia degli stessi, rappresenta netta lesione dei diritti procedurali ad essa riconosciuti dal Codice e proprio in ragione dell'esercizio dei quali è necessario previamente conoscere gli atti posti a fondamento del rinvio a giudizio.

Peraltro, richiedere, in alternativa alla costituzione di parte civile, l'autorizzazione del PM, rappresenta frutto di macroscopico errore della Dirigente sopra citata in quanto il fatto stesso che, a suo avviso, si necessiterebbe di apposita autorizzazione, evidenzia come la Dirigente preveda la possibilità che una richiesta di accesso agli atti ovvero di copia possa essere oggetto di diniego, laddove, invece, come visto, la visione degli atti del fascicolo del PM rappresenta diritto riconosciuto anche nei confronti della P.O. .

CAMERA PENALE IRPINA

AVELLINO



Aderente all'Unione delle Camere Penali Italiane

Così opinando, paradossalmente, ci si potrebbe trovare di fronte alla malsana ipotesi in cui, da un lato, vi sia il diniego del PM alla visione degli atti e, dall'altro lato, una declaratoria di inammissibilità – sia pur per ragioni formali – dell'atto di costituzione di parte civile, con la conseguenza che, in tal caso, alla P.O., secondo quanto riferito dalla Dott.ssa Ferrara, sarebbe completamente precluso l'esercizio di un sacrosanto diritto.

Pertanto, essendo certo, secondo quanto sopra detto, che il diniego alla visione del fascicolo del PM alla P.O., in persona del difensore di fiducia nominato, rappresenti grave lesione dei diritti ad essa riconosciuti dal codice di procedura penale, con la presente, si sollecita l'attenzione dell'Ill.mo Procuratore della Repubblica di Avellino affinché sia posto termine alla esposta limitazione.

La presente è rimessa per conoscenza al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Avellino per le determinazioni di competenza, atteso che la lesione del diritto di difesa della persona offesa dal reato costituisce, senza dubbio alcuno, motivo di interesse dell'intera categoria professionale.

Distinti Saluti.

Avellino, 24 giugno 2015

Il Presidente

Avv. Gaetano Auliero

CAMERA PENALE IRPINA

AVELLINO



Aderente all'Unione delle Camere Penali Italiane

**Ill.mo Procuratore della Repubblica
presso il Tribunale di Avellino
Dott. Rosario Cantelmo**

e.p.c.

**Consiglio dell'Ordine degli Avvocati
di Avellino**

e.p.c.

Dott.ssa Ferrara Angela

Egr. Sig. Procuratore della Repubblica,

riscontro la Sua nota del 20.7.2015 di risposta alla mia nota del 24.6.2015.

Anzitutto, La ringrazio per il Suo tempestivo intervento di soluzione della criticità da me segnalata, soprattutto apprezzando il fatto che, sulla base dell'incontro che Lei ha avuto con i Magistrati, con il Dirigente Amministrativo e con la stessa Dott.ssa Ferrara, si sia giunti alla soluzione da me auspicata, ossia che il difensore munito di nomina da parte della P.O., individuata come tale nel decreto di citazione a giudizio, accede al fascicolo senza necessità di essere autorizzato dal competente Sostituto.

Del resto, tale soluzione altro non rappresenta che la prassi da sempre seguita in Procura ad Avellino come, per quanto mi risulta, in tutte le Procure d'Italia.

Mi preme, tuttavia, evidenziare che la mia pregressa nota non manifestava toni eccessivi o in alcun

CAMERA PENALE IRPINA

AVELLINO



Aderente all'Unione delle Camere Penali Italiane

modo biasimevoli, avendo avuto l'unico fine di segnalare una novità introdotta dalla Dott.ssa Ferrara, mai portata a conoscenza né degli Avvocati né, soprattutto, degli stessi Magistrati.

Condivido appieno il giudizio da Lei espresso sulla professionalità della Dott.ssa Ferrara nella efficiente organizzazione dell'ufficio di sua competenza, ma personalmente credo che allorquando un responsabile di cancelleria intenda adottare provvedimenti di novità rispetto al passato, che comunque incidono sul diritto di difesa degli Avvocati, debba preventivamente comunicarli agli Organismi di rappresentanza della categoria.

Tanto io intendevo con *grave lesione del diritto di difesa* o con *macroscopico errore del Dirigente*, ma, Le ribadisco, resta la mia soddisfazione per la tempestiva soluzione della criticità segnalata nel senso da me auspicato e nel rispetto di una prassi consolidata negli anni.

Nel confermarLe il mio impegno, da Presidente della Camera Penale Irpina ma soprattutto da Avvocato, a segnalare sempre e tempestivamente le criticità che dovessi riscontrare o dovessero, da altri miei colleghi, essermi segnalate, colgo l'occasione per porgerLe

Distinti Saluti.

Avellino, 23 luglio 2015

Avv. Gaetano Aufiero